

## **TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013**

Applicazione articolo 9 comma 2bis decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010

*"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".*

In ordine all'applicazione della norma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 gli indirizzi applicativi di seguito sinteticamente rappresentati.

**Periodo di applicazione 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013**

### **LIMITI:**

A) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

B) Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa è ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

### **EFFETTI:**

Punto A)

Il fondo costituito negli anni 2011-2012-2013 qualora superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010 va ricondotto all'importo dell'anno 2010.

### **Punto B)**

La riduzione del fondo costituito per gli anni 2011-2012-2013 in proporzione al personale in servizio è operata confrontando il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (esempio 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010.

Il valore medio per ciascun anno si ottiene effettuando la media aritmetica dei presenti rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

La variazione percentuale tra i due valori medi di personale determina la misura della variazione negativa da operarsi sul fondo.

## **APPLICAZIONE DELLA NORMA AL FUA DELL'AUTORITA'DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

### **Punto A)**

L'importo complessivo del fua 2013 pari ad euro 185.079,69 è inferiore a quello relativo all'anno 2010 pari ad euro 186.276,00.

Pertanto, il requisito del rispetto del limite imposto è rispettato.

### **Punto B)**

Dipendenti in servizio anno 2010:

01 gennaio n. 36

31 dicembre n. 37

Media aritmetica : 36,50

Dipendenti in servizio anno 2013:

01 gennaio n. 40

31 dicembre n.39

Media aritmetica : 39,5

La variazione percentuale in positivo è stata pari all'8,22% pertanto il limite di cui al punto b) non trova applicazione.

Il dirigente  
(dr.ssa  ODDI)

Roma, 20 ottobre 2014